

# TRIBUNALE DI NAPOLI

## SETTIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 24/2019

IL GIUDICE DOTT. EDUARDO SAVARESE

nel procedimento iscritto al R.g. n. 24/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2020, esaminato il piano del consumatore depositato in data 18.9.2019 dall'avv. Giuseppe Chierchia nell'interesse di Maio Ciriaco, e le sue successive modificazioni, osserva quanto segue:

1. L'istante con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato di avere una esposizione debitoria pari ad euro ~~21.000,00~~ consistente nello specifico in:

- ~~444,00~~ euro nei confronti di ~~Agente in servizio~~;
- ~~444,00~~ euro nei confronti della finanziaria ~~Fininvest SpA~~;
- ~~1.000,00~~ euro nei confronti di ~~Fininvest SpA~~;
- ~~1.000,00~~ euro nei confronti di ~~Fininvest SpA~~;

Nell'esporre la propria situazione patrimoniale il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un credito da lavoro dipendente. Il sig. Maio, infatti, è impiegato presso la ~~Comuni SpA~~ e percepisce una retribuzione netta di circa ~~1.000,00~~ euro mensili. Il ricorrente è, poi proprietario di una autovettura Lancia "Y" di vecchia immatricolazione e dunque di scarso valore.

Ciò che emerge, dunque, è la mancanza di ulteriori redditi rispetto a quello da lavoro dipendente o di cespiti immobiliari da liquidare. Il ricorrente ha poi dichiarato di versare, attualmente, ~~600,00~~ euro mensili per il pagamento dei finanziamenti stipulati, cui si aggiungono i ~~400,00~~ euro mensili che è tenuto a versare per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. In virtù di ciò il ricorrente ha manifestato evidenti difficoltà nel provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare.

Ciò premesso il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli artt. 7 e ss. L. 3/2012.

2. In particolare il ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria procedendo al pagamento integrale (100%) dei crediti vantati dalla Agenzia delle Entrate; al pagamento parziale, nella misura del 50%, degli altri crediti chirografari riconosciuti.

La proposta del Piano del Consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mettendo a disposizione dei creditori le proprie



entrate mensili ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto dal sig. Maio e dalla convivente *more uxorio*, ed al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il ricorrente quantifica in euro ~~1.000,00~~ la porzione del proprio reddito sufficiente a soddisfare tali bisogni ed individua in euro ~~300,00~~ mensili la quota da destinare ai creditori.

3. Nella relazione ex art. 9 l. 3/2012 l'OCC, dott. Rosario Chirico, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento anche di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Con la nota dell'11 febbraio 2020 l'OCC integrava la relazione particolareggiata estendendo la propria attestazione alle integrazioni del piano proposte in seguito alla corretta quantificazione dei debiti maturati verso l'Erario. L'~~avviso della Banca d'Italia~~ infatti in data 15.01.2020 comunicava all'OCC che la debitoria del sig. Ciriaco Maio nei confronti dell'Erario ammontava ad euro ~~1.000,00~~. La diversa cifra, rispetto a quella originariamente individuata, risultava da cartelle di pagamento notificate al ricorrente successivamente al deposito del piano. Successivamente, poi, l'~~Avviso della Banca~~ comunicava all'OCC la sussistenza di altre ragioni creditorie per euro ~~1.000,00~~ per "~~avvisi di credito~~ ~~invece consegnati all'Erario~~". L'istante pertanto si vedeva costretto a depositare una nuova versione del piano, lasciando inalterato il canone mensile di 300,00 euro e prorogando il rateizzo già previsto sino a una durata complessiva del piano di 93 mesi. L'OCC dunque esprimeva, nuovamente, giudizio positivo in merito alla fattibilità ed alla sostenibilità del piano. All'udienza del 28 maggio 2020, poi, evidenziava che la debitoria nei confronti della ~~Finanziaria d'Italia~~, cessionaria della ~~Finanziaria~~, si era ridotta ed ammontava, a fine aprile, ad euro ~~1.000,00~~.

4. Avverso l'omologa del presente piano, il giorno 12 marzo 2020, presentava le proprie osservazioni l'avv. Dario Cusumano, nell'interesse di ~~Finanziaria d'Italia~~, cessionaria del credito vantato dalla ~~Finanziaria d'Italia~~. Si evidenziava l'assenza del presupposto della meritevolezza e l'esistenza di atti in frode ai creditori.

In particolare, il comportamento del sig. Maio è stato censurato sotto il profilo della meritevolezza, in quanto gli eventi di carattere eccezionale, invocati a sostegno della richiesta di omologa del piano, avrebbero avuto inizio in data antecedente a quella di sottoscrizione del contratto di prestito contro delegazione di pagamento concluso nel 2015 con ~~Finanziaria d'Italia~~. Il ricorrente, dunque, avrebbe richiesto ed



ottenuto tale prestito nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava. Ciò basterebbe ad escludere il requisito della meritevolezza, in quanto avrebbe significativamente compromesso le legittime aspettative della ~~XXXXXXXXXX~~ di vedere soddisfatto il proprio antecedente credito. Oltretutto, nella prospettiva della resistente, non potrebbero avere rilievo nel giudizio di meritevolezza imposto dall'art. 12 bis l. 3/2012, le valutazioni attinenti al merito creditizio. Il rischio sarebbe quello di valutare la diligenza del finanziatore, in luogo di quella avuta dall'istante nell'indebitarsi.

La ~~XXXXXXXXXX~~, poi contestava la qualificazione del credito effettuata dall'OCC. La resistente sosteneva che il proprio credito non fosse di natura chirografaria, ma andasse considerato alla stregua di un credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1. In particolare si riconduceva l'istituto della cessione del quinto ad una normale cessione del credito e se ne deduceva, coerentemente, l'applicabilità dell'art. 1263 c.c. a norma del quale *“Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”*. Gli effetti di tale trasferimento, in quest'ottica, si verificherebbero al momento della conclusione dell'accordo tra cedente e cessionario in virtù del principio traslativo di cui all'art. 1376 c.c. e si perfezionerebbero, poi, nei confronti del terzo ceduto al momento della notifica del contratto di cessione, correttamente avvenuta prima della proposizione del piano.

Inoltre la ~~XXXXXXXXXX~~, muoveva contestazioni sulla durata del piano, evidenziandone la lunghezza ed il contrasto dello stesso, da questo punto di vista, col principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Infine la resistente negava la convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria, così evidenziando la violazione dell'art. 12 bis comma 4 della l. 3/2012. In particolare, ad avviso della ~~XXXXXXXXXX~~, il credito vantato nei confronti del sig. Maio sarebbe impignorabile ex art. 545 c.p.c. ed art. 69 DPR 180/1950 e come tale non verrebbe falcidiato in una eventuale procedura liquidatoria. Si richiama infatti l'art. 14 ter, comma 6, l. 3/2012, a norma del quale i crediti impignorabili sono esclusi dalla procedura liquidatoria. In quest'ottica, dunque, in caso di liquidazione la ~~XXXXXXXXXX~~ manterrebbe inalterata la attuale situazione di fatto (cioè l'apprensione delle quote del reddito cedute del sig. Maio), che le assicura il pagamento del 100% del credito.



5. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il sig. Maio Ciriaco presenta i requisiti soggettivi richiesti dalla l. 3/2012 e dunque può accedere al piano del consumatore poiché può essere qualificato quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Ciò posto, si consideri che ai fini dell'omologa occorre, in primo luogo, valutare la meritevolezza del piano proposto. Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l.3/2012 *"che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*.

Da quanto relazionato dall'OCC è emerso che il sig. Maio si sarebbe inizialmente indebitato per provvedere ai bisogni del proprio nucleo familiare ed in particolare al mantenimento della figlia, studentessa universitaria in Albania. A tal fine il debitore stipulò un primo finanziamento con la finanziaria ~~XXXXXXXXXX~~, che è stato regolarmente estinto. A questa operazione facevano seguito altri due finanziamenti, conclusi, anche questi, nell'ottica di provvedere a tali esigenze e di dilazionare, almeno in parte, i debiti accumulati: quello stipulato con la ~~XXXXXXXXXX~~, che è stato poi da quest'ultima ceduto alla ~~XXXXXXXXXX~~, e poi quello contratto nel 2015 con la ~~XXXXXXXXXX~~. Le difficoltà del sig. Maio sono emerse soprattutto in relazione a quest'ultima operazione, dal momento che le rate di tale finanziamento, sommate a quelle dovute per l'operazione già effettuata con la ~~XXXXXXXXXX~~, hanno determinato l'applicazione di trattenute insostenibili sulla sua busta paga.

Orbene, anche se le spese connesse al mantenimento della figlia erano di fatto già presenti, o quantomeno preventivabili, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, nel 2015, con la ~~XXXXXXXXXX~~, non pare possibile escludere la meritevolezza del debitore in questione, in quanto si ritiene che lo stesso abbia assunto tale obbligazione con la ragionevole prospettiva di potervi adempiere e che dunque la condizione di sovraindebitamento determinatasi non sia ad esso colposamente riconducibile.

Infatti si rileva che, anche a voler escludere la diretta rilevanza delle osservazioni relative al merito creditizio nella valutazione di meritevolezza, non si può negare che le stesse abbiano assunto, almeno nel caso di specie, un valore, nella misura in cui consentono di escludere la colpa del debitore nel far ricorso al credito. Se consideriamo, infatti, che il sig. Maio prima di concludere l'operazione con ~~XXXXXXXXXX~~, aveva già estinto regolarmente un primo finanziamento con la ~~XXXXXXXXXX~~ e che si avviava nel giro di qualche anno ad estinguere anche quello con la ~~XXXXXXXXXX~~, è ragionevole attendersi che, forte delle sue esperienze pregresse, abbia fatto affidamento sulla positiva valutazione ex art. 124 bis T.U.B. dell'ente elargente il credito. Del resto che l'affidamento, maturato sulla base delle proprie pregresse esperienze, fosse ben riposto, lo dimostra il fatto che anche la seconda operazione di finanziamento è



quasi giunta a conclusione: l'importo dovuto alla ~~SAVARESE EDUARDO~~, stando alle valutazioni espresse in udienza dall'OCC, ad aprile 2020 si sarebbe ridotto a soli euro 1376,00. Sempre in questo senso depono poi il fatto che, nonostante la conclusione del contratto con Santander risalga al 2015, la situazione sia divenuta insostenibile per il sig. Maio, al punto tale da spingerlo a presentare la proposta di piano del consumatore, soltanto nel settembre 2019.

Dunque, se è vero, come è stato efficacemente rilevato dalla parte resistente, che le valutazioni inerenti il merito creditizio non possono, da sole, esaurire il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis l. 3/12, è pur vero che esse generano un affidamento che è in grado, perlomeno nel caso di specie, di escludere l'atteggiamento colposo del debitore. Sul punto ci si rifà a quella giurisprudenza di merito secondo cui *"sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitato"* (Tribunale di Napoli Nord, III Sez., 12/06/2018).

Che il merito creditizio, poi, non sia un parametro del tutto neutro nell'ambito del giudizio di meritevolezza è dimostrato anche dall'art. 68 terzo comma del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che prevede che *"l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"*. Sebbene tale norma non sia entrata ancora in vigore è possibile ravvisare nella disposizione un valido canone ermeneutico alla cui stregua interpretare la disciplina vigente sul sovraindebitamento. Il nuovo art. 68 terzo comma CCII esplicita, cioè, un aspetto che la disciplina vigente, implicitamente, presuppone.

Dunque l'analisi complessiva della vicenda porta ad escludere che l'indebitamento sia frutto di un atteggiamento colpevole del debitore. Sussiste, pertanto, il requisito della meritevolezza richiesto dalla legge.

6. Stante la presenza di specifiche osservazioni e contestazioni sul punto, occorre infine intrattenersi sulla convenienza per i creditori, del piano in questione. In particolare si impone la necessità di analizzare *funditus* la convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria per quei creditori che, come la ~~SAVARESE EDUARDO~~, vantano nei confronti del debitore un credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.

Occorre, cioè, chiedersi se il sovraindebitato possa, o meno, mettere a disposizione dei creditori, attraverso la procedura del piano del consumatore, tutta la sua retribuzione, ancorché ne abbia già ceduto il c.d. "quinto" ad una finanziaria.



Si tratta di comprendere se la cessione del credito, perfezionatasi, mediante notifica al ceduto, prima della proposizione del piano, consenta, o meno, l'esclusione dall'ambito del trattamento concorsuale della porzione di retribuzione ceduta fino al soddisfacimento integrale del credito del cessionario.

Ai fini della opponibilità della cessione alla procedura concorsuale, è necessario **comprendere quando si verifica l'effetto traslativo** connesso alla cessione di crediti futuri. Dalla produzione dell'effetto traslativo deriva, infatti, l'impignorabilità del credito acquisito e, secondo una certa lettura, anche il carattere privilegiato dello stesso.

In quest'ottica si rileva che, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione del credito, quando ha ad oggetto crediti futuri, si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, ma ciò non determina istantaneamente il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto **nel momento in cui il credito viene ad esistenza** e, nella fase antecedente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica **efficacia meramente obbligatoria**.

Da questo principio se ne ricava l'inopponibilità, della cessione relativa a crediti futuri, alle procedure di fallimento, allorché il credito sia venuto in esistenza successivamente alla dichiarazione di fallimento, "*pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione*" (*ex multis* Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Tali principi vanno affermati anche in relazione alle procedure da sovraindebitamento. Anche tali procedure, infatti, hanno, quale finalità, quella di garantire la *par condicio* tra i creditori procedenti. L'identità di *ratio* consente, dunque, di pervenire, sul piano interpretativo, a risultati analoghi, per cui il credito del finanziatore deve ritenersi ristrutturabile ed i pagamenti allo stesso non possono essere più eseguiti, anche se il debitore aveva ceduto parte dei suoi crediti futuri, giacché nel momento in cui tali crediti vengono ad esistenza vige il **principio del divieto del pagamento dei creditori anteriori**, in ossequio alla *par condicio*.

Altro argomento che depona nel senso della ristrutturabilità del credito garantito dalla cessione del quinto è quello che si ricava dagli **artt. 12 bis e 12 ter della l. 3/2012**, a norma dei quali fin dall'inizio della procedura il giudice può disporre la **sospensione delle azioni esecutive**, il cui **divieto** scatta poi con l'omologa. E' stato efficacemente osservato, infatti, che se il creditore non può soddisfarsi esecutivamente sarebbe quantomeno contraddittorio ammetterne la soddisfazione mediante pagamenti spontanei.



In questa direzione sembra muoversi anche quella giurisprudenza di merito che evidenzia che “*se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti*” (Tribunale di Livorno, 20/02/2017).

Tale ricostruzione sembra, poi, essere avvalorata altresì dalla disciplina del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che dedica alla questione una norma *ad hoc*. All'art. 67, terzo comma, il nuovo Codice della Crisi infatti prevede espressamente che “*la proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio*”. Anche in questa circostanza la norma, benché non sia ancora entrata in vigore, può fornire all'interprete un valido supporto ermeneutico, in quanto si può ritenere che, nel positivizzare l'istituto, il legislatore abbia voluto recepire l'orientamento giurisprudenziale maggioritario o comunque quello che più degli altri ha il pregio di valorizzare appieno la *ratio* sottesa alle procedure da sovraindebitamento.

Ciò posto in ordine alla falciabilità del credito vantato dalla ██████████ ██████████, appare con tutta evidenza la **convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria**. Come segnalato dal gestore della crisi, infatti, l'alternativa liquidatoria è pressoché inesistente, dal momento che il sig. Maio risulta proprietario soltanto di una automobile Lancia “Y” di vecchia immatricolazione e dunque di basso valore economico. La ██████████ quindi non potrebbe che rivalersi, in concorso con gli altri creditori, sulla porzione dello stipendio del sig. Maio residua rispetto a quella necessaria a soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare del debitore, porzione che ammonta, secondo le stime dell'OCC, a circa 300,00 euro mensili. Se a ciò, poi, si aggiunge che la legge predetermina solo nel minimo la durata della procedura liquidatoria, prevedendone una durata non inferiore a 48 mesi, è facile immaginare che all'esito della eventuale liquidazione (la cui durata, al fine di **favorire il cd. refresh start**, non potrebbe in ogni caso discostarsi troppo da tale limite temporale) la ██████████ non verrebbe soddisfatta in misura superiore ed in tempi significativamente minori rispetto a quanto previsto dal piano.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene conveniente per il creditore il piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria.



La ~~XXXXXXXXXX~~ ha, poi, mosso contestazioni sulla durata del piano proposto. In particolare la resistente ha evidenziato che la durata del piano (93 mensilità) sarebbe irragionevole se paragonata ai termini che la Legge Pinto prende in considerazione per fondare la responsabilità risarcitoria dello Stato per le procedure esecutive (3 anni) e fallimentari (6 anni). Tali parametri vengono tradizionalmente presi in considerazione per individuare la ragionevole durata dei concordati liquidatori e dei concordati con continuità aziendale e vengono, da un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, applicati analogicamente anche alle procedure da sovraindebitamento. Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un **limite implicito di durata massima** della procedura.

La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (**Cass. civ., ord. n. 27544/2019**).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della cd. **“second chance”**. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

La durata del piano proposto, quindi, non può, di per sé, rappresentare un limite alla omologabilità del piano.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

#### **P.Q.M.**

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Maio Ciriaco;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;



- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012;
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli e sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

*Napoli, il primo giugno 2020*

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

***Il presente decreto di omologa è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. (Magistrato Ordinario in Tirocinio) dott. Luciano Ferrara.***

